



COMUNE DI SANT'ARCANGELO

(Provincia di Potenza)

Corso Vittorio Emanuele – C.A.P. 85037

centralino 0973 – 61.83.11

Prot. 2690

ORDINANZA N. 18 DEL 28 FEB 2019

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA ECOLOGICAL SYSTEMS PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NEL TERRITORIO DI SANT'ARCANGELO – ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A TUTELA DELLA SALUTE ED IGIENE PUBBLICA. PROROGA.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- ✓ in data 13.11.2013 rep. 1223 è stato stipulato il contratto d'appalto con la Ecological Systems srl con sede in Muro Lucano (PZ) per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi connessi di igiene ambientale nel Comune di Sant'Arcangelo, della durata di anni 5, con scadenza al 31 maggio 2018;
- ✓ con determina dell'Ufficio Tecnico n. 132 del 04.05.2018 è stata prorogato, nelle more dell'espletamento della gara d'appalto, di mesi sei dal 01.06.2018 al 30.11.2018 l'affidamento relativo alla gestione del servizio di igiene urbana, così come previsto dall'art. 16 del Capitolato d'Appalto allegato al contratto rep. n. 1223 del 13.11.2013, alla ditta ECOLOGICAL SYSTEMS srl, da Muro Lucano (PZ)
- ✓ con determinazione dell'Ufficio Tecnico comunale n. 337 del 01.10.2018, è stata indetta gara ad evidenza pubblica ai sensi articolo 60 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di "Igiene urbana e altri servizi complementari nel territorio del comune di Sant'Arcangelo" mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 c. 3 del D. Lgs. 50/2016 per annuo a base di gara di 434.707,26, oltre ad € 2.000,00 per oneri per la sicurezza per ciascun anno, € 10.000,00 per i complessivi 5 anni, oltre IVA al 10%, pertanto per un importo complessivo annuale pari ad € 480.377,98;
- ✓ in data 04.10.2018 è stato pubblicato il bando di gara del servizio di che trattasi, con scadenza il giorno 27.11.2018;
- ✓ entro i termini di scadenza pervenne una sola offerta ;

ATTESO CHE:

- ✓ sulla base di quanto sopra esposto e nelle more della ultimazione della gara e della nuova contrattualizzazione, sulla base della vigente normativa richiamata nell'ordinanza, è stata appunto emessa ordinanza contingibile ed urgente n. 125 del 29.11.2018 a tutela della salute ed igiene pubblica per la prosecuzione della gestione del servizio de quo sino al 31.1.2019, prorogata di un ulteriore mese (dal 01/02/2019 al 28/02/2019) con ordinanza n. 11/1241 del 31/01/2019;
- ✓ la gara è stata ultimata e che è stata adottata anche la determinazione di aggiudicazione definitiva n. 16/58 del 25.1.2019 trasmessa all'aggiudicatario del servizio;
- ✓ sono al termine le procedure previste dalla contrattualistica vigente per la presa in carico del personale addetto al servizio de quo tutelato dalla clausola di salvaguardia prevista dalle vigenti disposizioni normative e che a tal fine è stato intimato alla ditta affidataria di comunicare una data certa di inizio servizio giusta nota pec del responsabile dell'area tecnica in data 26/02/2019;

- ✓ l'affidatario, con nota prot. 266.19/CS del 26/02/2019, acquisita agli atti del protocollo di questo comune con il n. 2675 del 28/02/2019, comunicava come data di inizio del servizio quella del 01/04/2019;

RITENUTO, pertanto, nelle more della ultimazione delle predette procedure, prorogare la predetta ordinanza sino al 31.3.2019 significando che qualora dovessero terminare prima le procedure la predetta ordinanza potrebbe cessare anche precedentemente;

VISTO l'art.191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 N°152 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce *“qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente”*;

VISTO il 3° comma del medesimo articolo 191 che stabilisce *“le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali”*;

RICHIAMATO l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, secondo cui *“l'esecuzione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve, in generale, essere svolto con efficacia e immediatezza a tutela del bene pubblico indicato dalla legge, pertanto qualora la necessità di provvedere si appalesi imperiosa – specie al fine di prevenire eventuali ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica – il Sindaco può legittimamente ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell' art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche se sussiste una apposita disciplina che regola, in via ordinaria, la materia (CGA, dec. 21/2005)”* (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 26 ottobre 2016, n. 2737, TAR Palermo n. 291 del 1 febbraio 2017);

ATTESO che la proroga per giurisprudenza consolidata, è un istituto utilizzabile solo in via eccezionale ed è quindi *“teorizzabile, ancorandola al principio di continuità amministrativa (art. 97 cost.)*, nei soli, limitati ed eccezionali casi in cui vi sia, come nella fattispecie, l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more della ultimazione della gara per il reperimento del nuovo contraente;

CONSIDERATO che:

- ✓ al momento attuale non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici, né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di far fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare;
- ✓ la situazione che si è verificata è riconducibile all'ipotesi contemplata nelle previsioni di cui al citato articolo 191 perché sussistono gravi e fondate ragioni di tutela della salute pubblica e dell'ambiente che impongono di intervenire con una ordinanza contingibile ed urgente al fine di assicurare la continuità del servizio massino sino 31.3.2019, data in cui è plausibile la chiusura delle operazioni di presa in carico definitivo dei lavoratori;

VISTI altresì :

- l'articolo 7bis del citato decreto legislativo N°267/2000, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per il caso di violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge;
- l'articolo 650 del Codice Penale, che punisce l'inosservanza dei provvedimenti dati dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene;

RITENUTO, per l'effetto, di dover provvedere urgentemente al prosieguo della regolare attività dello svolgimento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi connessi di igiene ambientale nel Comune di Sant'Arcangelo, in quanto, per le caratteristiche del servizio di cui trattasi, lo stesso non può subire interruzioni di sorta, al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e igiene pubblica, nelle more della definizione delle procedure per l'affidamento del nuovo appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia;

ORDINA

alla ditta la Ecological Systems srl con sede in Muro Lucano (PZ), in persona del rappresentante legale signor FARENGA Gerardo, in via temporanea ed urgente, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e danno alla salute pubblica, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed

igienico - sanitaria, di effettuare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi connessi di igiene ambientale nel Comune di Sant'Arcangelo, per la durata massima di mesi uno, e pertanto dal 01/03/2019 sino al 31.3.2019 significando che qualora venissero ultimate le procedure di presa in carico dei dipendenti la presente ordinanza potrà cessare prima e che sarà a cura del responsabile del settore tecnico comunicare la cessazione anticipata, alle condizioni di cui al contratto rep. in data 13.11.2013 rep. 1223, e quindi, per un canone mensile di € 39.418,50 incluso IVA;

DISPONE

che la presente ordinanza venga notificata alla ditta ECOLOGICAL SYSTEMS SRL, in persona del rappresentante legale, sig. FARENGA GERARDO nato a MURO LUCANO (PZ) il 10.7.1955 ed ivi residente alla via APPIA, 191, **a mezzo pec aziendale : ecologicalsystems@gigapec.it**;

che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità e pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, nonché venga trasmessa, per i provvedimenti di competenza:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri - Palazzo Chigi - Piazza Colonna, 370 - Roma;
- al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Via Cristoforo Colombo, 44 - Roma;
- al Ministro della salute - Viale Giorgio Ribotta, 5 - Roma;
- al Ministro delle attività produttive - Via Vittorio Veneto, 33 - Roma;
- al Presidente della Regione Basilicata, Via Vincenzo Verrastro - Potenza;
- al Presidente della Provincia di Potenza, Piazza Mario Pagano - Potenza;
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza - Via Nazario Sauro, 71 Potenza;
- all'azienda Sanitaria Locale di Potenza - Via Francesco Torraca, 2 - Potenza;
- alla Prefettura di Potenza - Piazza Mario Pagano, Potenza;
- al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Sede;
- al Responsabile del Servizio Finanziario - Sede.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

AVVERTE

che è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e qualora dal mancato rispetto della presente ordinanza sindacale derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, N°152 nonché le conseguenti sanzioni penali.

PRECISA

Che ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L. 241/1990 contro il presente provvedimento può essere presentata opposizione nei modi e forme di legge, alternativamente al TAR Basilicata, ovvero al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla presente ordinanza;

Dalla residenza comunale li 28 febbraio 2019

IL SINDACO
Vincenzo Nicola PARISI

